

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LOMBARDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LUCARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) CAPILLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CATERINA LUCARELLI

Seduta del 29/09/2020

FATTO

In data 29.08.2014 parte ricorrente stipulava con l'intermediario resistente il contratto di finanziamento n. ***411, da rimborsare mediante cessione pro solvendo del quinto dello stipendio in 120 rate mensili. Il finanziamento veniva estinto anticipatamente, dopo il pagamento di 48 rate di rimborso. La parte ricorrente, proposto infruttuosamente il reclamo, chiede che l'Arbitro dichiari il suo diritto alla retrocessione della parte non maturata, in virtù dell'estinzione anticipata, delle commissioni e degli oneri versati, per complessivi 1.852,31 euro, oltre interessi legali.

Convenuto ritualmente, l'intermediario, eccependo tra l'altro che la c.d. sentenza Lexitor non può trovare applicazione, nonché carenza di legittimazione passiva per la ripetizione dei costi di intermediazione, chiede all'ABF in via principale di rigettare il ricorso tenendo conto di quanto già rimborsato pari a 50,17; in via subordinata, in caso fossero dovuti rimborsi ulteriori, di circoscrivere l'importo a 619,06 euro come offerto in sede di reclamo; in via di ulteriore subordinata, in caso fossero dovuti rimborsi ulteriori sulla domanda principale, di tenere in considerazione quanto già corrisposto.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della avvenuta estinzione



anticipata di quest'ultimo rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall'articolo 125-sexies del TUB, il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi "dovuti per la vita residua del contratto".

La consolidata giurisprudenza dei Collegi di questo Arbitro, coerentemente con quanto stabilito peraltro dalla stessa Banca d'Italia negli indirizzi rivolti agli intermediari nel 2009 e nel 2011, ha affermato fino ad oggi che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determinasse la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cc.dd. recurring) che – a causa dell'estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale; di contro, si è confermata la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipate (cc.dd. up front).

Si è ugualmente consolidato l'orientamento per il quale il criterio di calcolo della somma corrispondente alla "riduzione" dei costi retrocedibili in caso di estinzione anticipata deve essere individuato nel metodo proporzionale puro, comunemente denominato pro rata temporis.

In questo quadro interpretativo si inserisce la recente decisione 11 settembre 2019 nella causa C-383/18 della Corte di Giustizia Europea, e la successiva decisione 11 dicembre 2019 del Collegio di Coordinamento di questo ABF.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale in base all'articolo 267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire l'esatta interpretazione dell'articolo 16, paragrafo 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sui contratti dei consumatori, che ha abrogato la precedente Direttiva 87/102 CEE del Consiglio, ed in particolare di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti i costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La Corte Europea, con la già ricordata sentenza 11 settembre 2019, (c.d. sentenza LEXITOR), ha fornito risposta a tale quesito affermando che l'articolo 16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Il Collegio di Coordinamento di questo ABF, investito della questione dal Collegio di Palermo con ordinanza del 16 settembre 2019 in relazione alle conseguenze della citata sentenza della CGUE sulla rimborsabilità dei costi non continuativi (c.d. up front), accogliendo parzialmente il ricorso, con decisione dell'11 dicembre 2019, ha enunciato il seguente principio di diritto:

"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve



essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

"La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring".

Quanto al criterio di riduzione dei costi, il Collegio di coordinamento afferma in primo luogo la nullità di ogni clausola che, "...sia pure in modo implicito, abbia escluso la ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari...", in quanto contraria a norma imperativa, nullità rilevabile d'ufficio in base al disposto degli articoli 127 TUB e 1418 c.c., clausola da ritenersi sostituita automaticamente per il disposto dell'articolo 1419, comma 2, c.c. con la norma imperativa che, già al momento della conclusione del contratto, come si deve necessariamente concludere, per la natura dichiarativa della decisione LEXITOR, imponeva la restituzione anche dei costi up front.

In secondo luogo, il Collegio di coordinamento, rilevato che, quanto alla riduzione dei costi diversi da quelli recurring, si è in presenza di una lacuna del regolamento contrattuale, osserva che la CGUE non impone al riguardo un criterio di riduzione comune ed unico per tutte le componenti, ma ha affermato che il metodo di calcolo utilizzabile "consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurne poi l'importo in proporzione della durata residua del contratto", intendendo la "totalità" non "...come sommatoria, ma come complessità delle voci di costo...".

Le parti, quindi, potranno "...declinare in modo differenziato il criterio di rimborso dei costi up front rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto, con ciò senza escludere la facoltà di estendere il metodo pro rata, sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre ad un principio di (relativa) proporzionalità...".

Tuttavia, se ciò non accada, spetterà al giudice, sempre secondo il Collegio di coordinamento, il compito di integrare il regolamento contrattuale incompleto, e, non potendosi procedere a tale fine in via interpretativa, in relazione al contenuto del contratto, né in base ad una disposizione normativa suppletiva, il Collegio afferma che "...non resta che il ricorso alla integrazione "giudiziale" secondo equità (art.1374 c.c.).

A questo punto il Collegio di coordinamento, premesso che spetterà ai singoli Collegi territoriali la valutazione dei casi concreti, passa alla decisione del merito del ricorso, in relazione al quale "...ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.c. curva degli interessi) come desumibile dal piano di ammortamento...", concludendo che si tratta della soluzione da ritenere "...allo stato la più idonea a contemperare equamente gli interessi delle parti contraenti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi recurring e della diversa natura della



controprestazione...”, e che “...essa, inoltre, trova un collegamento puntuale nel richiamo alla portata del diritto all’equa riduzione del costo del credito sancito nell’abrogato art. 8 della Direttiva 87/102, di cui l’art. 16 della Direttiva 2008/48 costituisce una più precisa consacrazione evolutiva...”. Aggiunge, infine, che “...non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi...”.

Questo Collegio, nel dare piena attuazione alla decisione del Collegio di Coordinamento, ed ai principi di diritto esposti nel suo dispositivo, ritiene appropriato, nel merito, in base alla sua autonoma valutazione, il criterio di calcolo adottato nel caso concreto dal Collegio di Coordinamento per la quantificazione dei costi up front da restituire, condividendo pienamente, e qui richiamando integralmente, le argomentazioni poste a fondamento di tale scelta, che individua nella previsione pattizia del conteggio degli interessi il referente normativo da utilizzare al fine di calcolare l’importo di tale restituzione in applicazione del principio di integrazione giudiziale secondo equità.

Il Collegio ritiene inoltre, sempre quale principio generale di diritto, che analogo criterio debba essere utilizzato anche in relazione ai contratti stipulati antecedentemente alla Direttiva 2008/48/CE relativa al credito ai consumatori, e nel vigore della precedente direttiva 87/102 CEE.

A tale riguardo, appare innanzitutto significativo l’espresso riferimento a tale Direttiva contenuto nel paragrafo 28 della sentenza LEXITOR, nel quale la Corte afferma che l’articolo 16 della nuova Direttiva ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di “equa riduzione” quella “più precisa di “riduzione del costo totale del credito” e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare “gli interessi e i costi”, così come rilevato e confermato anche dal Collegio di coordinamento, come già riportato.

A ciò si aggiunga che tale conclusione appare pienamente in accordo con l’orientamento espresso dal Collegio di coordinamento e dai Collegi ABF in merito ai principi che regolavano la materia anche prima dell’introduzione dell’articolo 125-sexies del TUB.

Venendo al caso di specie, la domanda di rimborso avanzata dalla ricorrente con riguardo alle spese e agli oneri non maturati risulta riferita alle voci di costo di cui alle lett. a), b), c) e) ed f) del contratto. L’ipotesi di estinzione anticipata è disciplinata dall’art. 3 del contratto di finanziamento che prevede che le commissioni di cui alle lett. a), b), e) ed f) non sono rimborsabili, mentre le voci di costo di cui alle lett. c) e d) sono rimborsabili per la sola quota non maturata:

In via preliminare per quanto riguarda il caso di specie, il Collegio ritiene che l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall’intermediario convenuto perché la domanda di ripetizione delle somme relative alle attività di intermediazione (lett. F) avrebbe dovuto essere formulata dal cliente unicamente nei confronti del terzo effettivo percettore, è infondata, trattandosi di costi del credito riportati nel contratto di finanziamento e soggetti, come tali, a riduzione ai sensi dell’art.125-sexies del TUB, come orientamento condiviso del sistema ABF (Collegio di Bari, decisione n. 8136 del 5.5.2020).

Entrando nel merito, le spese di istruttoria (lett. A) sono descritte da una clausola che, sulla scorta dei condivisi orientamenti dei Collegi ABF, è stata ritenuta anche da questo Collegio up front, così come avviene per i costi di intermediazione (lett. F), appenda richiamati, in relazione ai quali peraltro l’intermediario, unitamente alle controdeduzioni, ha allegato copia dell’atto di conferimento di incarico, dal quale si evince come l’attività



dell'intermediario del credito incaricato è effettivamente stata circoscritta all'attività propedeutica alla conclusione del contratto di finanziamento.

Invece per le commissioni di attivazione (lett. B) e le commissioni di gestione (lett. C), queste sono descritte da clausole riferite alla fase esecutiva del finanziamento e, pertanto, recurring. Nello specifico, la clausola contrattuale relativa all'estinzione anticipata prevede il rimborso delle commissioni di gestione "per la sola quota non maturata" senza esplicitare il criterio di rimborso (ex art. 3 del contratto). L'intermediario afferma che l'importo rimborsato al momento dell'estinzione (euro 50,17) è stato calcolato secondo i criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS, come previsto dal piano di ammortamento, sottoscritto dalla ricorrente. Tuttavia, secondo il consolidato orientamento dei Collegi ABF, il criterio contrattuale di rimborso previsto dal piano di ammortamento trova applicazione quando il contratto rinvia espressamente al predetto piano e tale piano sia sottoscritto dal cliente o allegato da quest'ultimo; in mancanza di tali condizioni, che devono essere riscontrate congiuntamente, si applica il criterio pro rata temporis. Nel caso di specie, il Collegio rileva che il piano di ammortamento allegato dall'intermediario, pur essendo sottoscritto dal ricorrente, non è espressamente richiamato nel contratto di finanziamento ed in particolare nella clausola di estinzione anticipata.

Per quanto riguarda gli oneri erariali e altre spese amministrative (lett. e) la clausola in questione ricomprende gli oneri erariali nonché altre spese amministrative. Nel caso di specie, la clausola contrattuale non contiene riferimenti alle spese di istruttoria e pertanto i costi devono essere considerati recurring (cfr. Collegio di Bologna decisione n. 14354 del 14.08.2020, nonché del 3.6.2020 n. 9915; Collegio di Torino 17.4.2020 n. 7161).

In conclusione, in linea con gli orientamenti del Collegio di Coordinamento e dei Collegi territoriali, riconosciuta la natura, da un lato recurring delle commissioni di attivazione, di gestione e oneri erariali e spese amministrative, dall'altro lato upfront delle spese di istruttoria e di intermediazione, tenuto conto di quanto già restituito, in sede di conteggio estintivo, il Collegio conclude che al ricorrente debba essere riconosciuta la restituzione della somma di 1.088,58 euro, applicando, per le voci di costo ritenute recurring, il criterio pro rata temporis, e, per quelle ritenute up front, il criterio "finanziario" al tasso d'interesse nominale (i.e. curva degli interessi secondo il piano di ammortamento), come risulta dalla seguente tabella:

durata finanziamento	120	TAN	5,55%	Criterio di rimborso	Importi	Rimborso da effettuare	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate scadute	48	rate residue	72					
% rest. (pro rata temporis)	60,00%	% rest. (criterio finanziario)	38,77%					
<i>a) Spese di istruttoria</i>				criterio finanziario (ammortamento)	450,00	174,45	0,00	174,45
<i>b) Commissioni attivazione</i>				criterio pro rata temporis	379,80	227,88	0,00	227,88
<i>c) Commissioni di gestione</i>				criterio pro rata temporis	120,00	72,00	50,17	21,83
<i>e) oneri erariali e altre spese amministrative</i>				criterio pro rata temporis	48,49	29,09	0,00	29,09
<i>f) Costi di intermediazione</i>				criterio finanziario (ammortamento)	2.088,90	809,78	0,00	809,78
Totale					compensazione: no			1.088,58

Sulla somma così calcolata è dovuto il rimborso degli interessi legali a decorrere dalla data del reclamo al saldo effettivo (cfr. Collegio di coordinamento n. 5304/13).



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 1.088,58 (milleottantotto/58), oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI